

(N. 1026)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1950

Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, ed all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1579.

ONOREVOLI SENATORI. — In virtù dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, agli ufficiali addetti ai reparti di correzione e agli stabilimenti militari di pena viene corrisposta una indennità militare speciale di lire 500 annue.

Tale indennità, fissata in relazione alle condizioni di vita del tempo, si palesa oggi, in conseguenza dell'avvenuto deprezzamento della moneta, assolutamente inadeguata.

Si rende pertanto necessario, per ovvie ragioni di equità e di giustizia, maggiorare l'indennità in questione.

Analoghi motivi rendono necessario maggiorare, in proporzione, anche i compensi per il personale militare di governo addetto ai cenati stabilimenti militari di pena ed alle com-

pagnie di disciplina, compensi che, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1579, già vennero elevati nelle seguenti misure:

a) soprassoldo giornaliero per i sottufficiali e graduati di truppa:

effettivi	da lire 2,50 a lire 7,50
aggregati	da lire 1,75 a lire 5,25

b) per i militari di truppa (ogni qualvolta sono comandati per il servizio di ronda e vigilanza notturna): da lire 0,80 a lire 2,40.

È stato pertanto predisposto, d'intesa col Ministro per il tesoro l'unito disegno di legge il cui articolo 1 stabilisce che l'indennità militare speciale per gli ufficiali addetti ai reparti di correzione ed agli stabilimenti militari di pena è fissata in lire 7.500 annue.

L'articolo 2 del disegno di legge dispone che i compensi per il personale militare di governo addetto agli stabilimenti di pena ed alle compagnie di disciplina, sono elevati alle seguenti misure:

a) soprassoldo giornaliero per i sottufficiali e graduati di truppa:

effettivi	L. 35,00
aggregati	» 25,00

b) per i militari di truppa (ogni qualvolta sono comandati per il servizio di

ronda o vigilanza notturna): lire 12 giornaliere.

Sostanzialmente l'indennità militare speciale ed i soprassoldi di cui trattasi vengono fissati in misura pari all'incirca a quindici volte quelle originariamente stabilite.

L'articolo 3, in relazione all'articolo 81 della Costituzione, stabilisce che all'onere derivante dall'attuazione del provvedimento (circa 3 milioni annui) sarà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'indennità militare speciale per gli ufficiali addetti ai reparti di correzione ed agli stabilimenti militari di pena, prevista dall'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, è elevata a lire 7.500 annue.

Art. 2.

I compensi per il personale militare di governo addetto agli stabilimenti militari di pena e alle compagnie di disciplina, indicati ai numeri 42 e 43 del decreto ministeriale 14 agosto 1925 e successivamente modificati dall'arti-

colo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1579, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) soprassoldo giornaliero per i sottufficiali e graduati di truppa:

effettivi	L. 35
aggregati	» 25

b) per i militari di truppa (ogni qualvolta sono comandati per il servizio di ronda o vigilanza notturna): lire 12 giornaliere.

Art. 3.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto per l'esercizio 1949-50 con i fondi stanziati nel capitolo 34 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario predetto.